



PARTE SPECIALE (F)
RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O
UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ
AUTORICICLAGGIO
(Art. 25 *octies* D. Lgs. 231/01)

Titolo	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Ex D.Lgs. 231/2001 Parte Speciale F) Art. 25 octies D. Lgs. 231/01
--------	---

Tabella edizioni e revisioni

Edizione	Motivazioni	Data approvazione CDA	Firma
01	Prima stesura		

PARTE SPECIALE F)

**RICICLAGGIO, RICETTAZIONE E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA'
DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO**

1. Inquadramento normativo

Con l'articolo 25^{octies} del Decreto Legislativo 231/2001 si è estesa la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli Enti ai delitti di riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio, ove commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone che rivestono funzione di rappresentanza, amministrazione, direzione dell'Ente ovvero di una sua unità organizzativa o comunque da persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza. L'introduzione di tale articolo si deve al Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre del 2007, attuativo della direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosi e di finanziamento del terrorismo (c.d. "III direttiva antiriciclaggio"), nonché della direttiva 2006/70/CE della Commissione che reca le relative misure di esecuzione. In particolare, con il D. Lgs. 231/2007 si sono previsti limiti all'uso del contante e dei titoli al portatore, presidiati da sanzioni *ad hoc*.

Con la Legge di Stabilità per il 2016, n° 208 del 28/12/2015¹, che modifica il D. Lgs. 231/2007, si è disposto l'innalzamento del limite alla circolazione del denaro contante - superato il quale la circolazione del denaro e dei titoli al portatore devono avvenire per il tramite di intermediari a ciò abilitati (quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.) – da € 999,99 ad € 2.999,99.

Dall'intervento normativo operato con D. Lgs. 231/2007 consegue che - ai sensi dell'art. 25-^{octies}, Decreto 231/2001 - l'Ente sia punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di capitali illeciti, nonché autoriciclaggio - anche se compiuti in ambito prettamente "nazionale" - sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'Ente medesimo.

La responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati previsti dagli art. 648, 648-bis e 648-ter e 648-ter.1 c.p. è limitata alle ipotesi in cui il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo.

Considerato che le fattispecie delittuose in questione possono essere realizzate da chiunque, trattandosi di reati comuni, si dovrebbe ritenere che la ricorrenza del requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio vada esclusa ogni qual volta non vi sia attinenza tra la condotta incriminata e l'attività d'impresa esercitata dall'Ente.

¹ In G.U. 30/12/2015.

Tale attinenza, ad esempio, potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi di acquisto di beni produttivi provenienti da un delitto di furto, ovvero nel caso di utilizzazione di capitali illeciti per l'aggiudicazione di un appalto, ecc. Viceversa, non è ravvisabile l'interesse o il vantaggio per l'Ente nell'ipotesi in cui l'apicale o il dipendente acquistino beni che non abbiano alcun legame con l'esercizio dell'impresa in cui operano. Lo stesso può dirsi per l'impiego di capitali in attività economiche o finanziarie che esorbitano rispetto all'oggetto sociale.

Peraltro, anche nel caso in cui l'oggetto materiale della condotta di ricettazione o di riciclaggio, ovvero l'attività economica o finanziaria nel caso del reato ex art. 648ter c.p., siano pertinenti rispetto alla specifica attività d'impresa, occorre pur sempre un accertamento in concreto da parte del giudice, da condurre caso per caso, circa la sussistenza dell'interesse o del vantaggio per l'Ente.

Nel novero dei reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, la fattispecie di cui all'art. 648ter.1 c.p., cosiddetto "autoriciclaggio", è stata introdotta dalla L. 146/2014, entrata in vigore il 01/01/2015.

Di seguito l'analisi dei reati presupposto di cui all'art. 25octies del D. Lgs. 231/2001:

REATI PRESUPPOSTO DI CUI ALL'ART. 25 OCTIES D.LGS. 231/2001		
Codice Penale	art. 648	Ricettazione
	art. 648-bis	Riciclaggio
	art.648-ter	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
	art. 648-ter.1	Autoriciclaggio

- Art. 648 c.p. Ricettazione

La norma sanziona le condotte poste in essere da chi, fuori dai casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquisti, riceva od occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intrometta nel farle acquistare, ricevere od occultare. Si richiede quindi che il soggetto attivo tenga una condotta vincolata, consistente nell'acquistare, ricevere od occultare non solo denaro bensì anche qualsiasi bene suscettibile di apprensione e possesso e proveniente da delitto, o comunque nell'intromissione al fine di farli acquistare, ricevere od occultare da altri, ponendo così in essere una condotta agevolatrice dell'altrui illecito penale.

Per "acquisto" deve intendersi una attività negoziale per effetto della quale il soggetto agente consegue il possesso del bene. Per "ricezione" deve intendersi ogni forma di conseguimento del possesso del bene di provenienza illecita anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza. Per "occultamento" deve intendersi l'occultamento del bene, in qualunque forma esso possa avvenire, dopo averlo ricevuto dal soggetto autore del delitto presupposto. Si richiede inoltre un fine ulteriore in capo al soggetto attivo della ricettazione, ovvero quello di procurare a sé o ad altri un profitto (qualificabile come ingiusto, non potendo il

soggetto agente perseguire tale fine se non tramite l'illecito penale). Il dolo (coscienza e volontà) del soggetto dovrà pertanto investire sia la condotta che il fine perseguito (dolo specifico).

L'accertamento giudiziale del delitto di ricettazione, peraltro, non presuppone il previo accertamento giudiziale del reato presupposto, né della sua esatta qualificazione, potendo il giudice inferirne la commissione attraverso prove logiche. Parimenti non è necessario che vengano individuati gli autori materiali del delitto presupposto, potendosi ben configurare il delitto di ricettazione anche nel caso in cui essi rimangano ignoti.

Il primo comma nella sua seconda parte prevede ipotesi aggravate di ricettazione, avuto riguardo al tipo di reato presupposto. Vi è quindi un inasprimento del sistema sanzionatorio nel caso in cui il denaro o la *res* provengano:

- 1) dal delitto di rapina nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 628 terzo comma:
 - se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;
 - se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire;
 - se la violenza o minaccia è posta in essere da persone che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416 bis;
 - se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624 bis o in luoghi da ostacolare la pubblica o privata difesa;
 - se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;
 - se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituto di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti a prelievo di denaro;
 - se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.
- 2) Dal delitto di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma c.p. sussistendo nelle stesse ipotesi previste dall'articolo 628 c.p. nella sua ultima parte appena richiamata;
- 3) Dal delitto di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma n. 7 bis) ossia se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica.
 - Il secondo comma prevede, invece, la particolare tenuità del fatto quale circostanza attenuante ad effetto speciale, da valutarsi alla luce degli elementi sia soggettivi che oggettivi, prendendo quindi in considerazione gli elementi di cui all'art. 133 c.p. (ivi compresi la capacità a delinquere ed i precedenti penali) ed il valore del bene. La lieve consistenza economica del bene ricettato è, infatti, condizione necessaria ma non sufficiente per ritenere integrata la circostanza di cui al comma 2.

L'ultimo comma dell'articolo 648 c.p., infine, estende la punibilità altresì al caso in cui l'autore del delitto presupposto da cui derivano il denaro o le altre utilità sia soggetto non imputabile o non punibile, ovvero all'ipotesi in cui manchi una condizione di procedibilità in riferimento allo stesso delitto. La *ratio* è sia quella di evitare il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione dei reati presupposto, che quella di disincentivare la commissione di quegli stessi delitti, rendendo penalmente perseguibile il beneficiare o il far beneficiare altri dei proventi conseguiti in modo illecito.

Articolo 648 Codice Penale – *“Fuori dai casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).*

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

- **Art. 648bis c.p. - Riciclaggio**

La *ratio* della disposizione va rintracciata nella volontà del legislatore di perseguire penalmente ogni attività diretta a ostacolare, attraverso il loro reimpiego in iniziative economiche lecite, l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità economiche frutto di illecito. Trattasi di reato di mera condotta e non di evento: ciò che rileva è, infatti, la potenzialità offensiva delle condotte poste in essere, che debbono quindi essere concretamente idonee a dissimulare tale provenienza delittuosa e ad ostacolarne l'accertamento da parte delle autorità. Proprio l'idoneità della condotta a “ripulire” il bene dalla sua illecita provenienza (e non già il dolo specifico di perseguire l'illecito profitto di cui all'articolo 648 c.p.) distingue il delitto di riciclaggio da quello di ricettazione. Si tratta pertanto di un reato a forma libera connotato da un tipico effetto dissimulatorio. Così, ad esempio, l'indebito utilizzo di carte di credito rubate o clonate non costituisce reato presupposto, bensì reato strumentale alla commissione del delitto di riciclaggio. Ciò che caratterizza tale delitto è l'essere costituito come norma penale a più fattispecie, in cui il susseguirsi delle condotte costituisce la necessaria modalità di esecuzione del delitto. Il momento consumativo viene fatto pertanto coincidere non con la commissione del reato presupposto, ma con il compimento dell'operazione idonea ad ostacolare l'accertamento circa la reale provenienza della *res delictuosa*. Qualora quindi vengano a susseguirsi più condotte descritte dalla disposizione ci si troverà di fronte ad un unico reato a formazione

progressiva, il cui momento consumativo coincide con l'ultima delle operazioni poste in essere. Tutto ciò rileva ai fini del calcolo della prescrizione e del dies a quo del decorrere della stessa.

Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere configurabile il tentativo sebbene si tratti di un reato di pericolo (essendo il reato strutturato quale fattispecie a consumazione anticipata).

Presupposto fondamentale per la configurazione del delitto – e per la distinzione dalla fattispecie di autoriciclaggio di cui all'art. 648ter c.p. - è la non partecipazione del soggetto agente nella commissione del reato presupposto.

Sono previste due aggravanti speciali, una ad effetto comune e l'altra ad effetto speciale.

La prima è prevista nei confronti di coloro i quali commettono detto illecito nell'esercizio di un'attività professionale necessitandosi così un collegamento tra il fatto e l'attività professionale che il soggetto agente sia legittimato a svolgere, non rilevando se in regime di autonomia o subordinazione. Così per esempio il riciclaggio commesso da parte di soggetti esperti del settore bancario integra l'aggravante del fatto commesso nell'esercizio di una attività professionale.

La seconda è prevista dall'art. 6, D.L. 13.5.1991, n. 152, convertito dalla L. 12.7.1991, n. 203, che inasprisce la pene da un terzo alla metà quando l'illecito viene commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione, durante il periodo di applicazione della misura stessa e fino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Aggravante attualmente contenuta nell'art. 71, comma 1, D.lgs. 6.9.2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia).

Un'ipotesi di attenuante speciale è prevista infine nel caso in cui il reato presupposto sia punito con la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Art. 648-bis Codice Penale - *“Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.*

- **Art. 648-ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

Si tratta di un'ipotesi sussidiaria rispetto ai delitti di cui agli articolo 648 e 648-bis c.p., essendo esso configurabile fuori dai casi di concorso di persone nel reato e dai casi di ricettazione e riciclaggio. Fra i tre sussiste un rapporto di sussidiarietà e si distinguono in base all'elemento soggettivo: la ricettazione richiede

una finalità di profitto, il riciclaggio esige l'ulteriore scopo di fare perdere le tracce dell'origine illecita e la fattispecie in esame richiede che tale scopo sia perseguito facendo ricorso ad attività economiche o finanziarie.

La clausola di sussidiarietà fra le ipotesi di ricettazione, riciclaggio e impiego di utilità di provenienza illecita determina la prevalenza di quest'ultimo delitto quando la condotta *ab origine* sia stata finalizzata all'impiego di proventi illeciti e non sia stata il frutto di una distinta attività, successiva alla commissione dei reati di ricettazione e riciclaggio. Il delitto di cui all'articolo 648^{ter} trova infatti applicazione in presenza di una serie di condotte realizzate in un contesto univoco e fin dall'inizio finalizzate all'impiego; si applicano invece gli articoli 648 e 648^{bis} nel caso di successive azioni distinte, le prime di ricettazione e riciclaggio e, successivamente di impiego.

E' un reato a forma libera caratterizzato anch'esso da un effetto dissimulatorio, avendo l'obiettivo di ostacolare individuazione dell'origine delittuosa del denaro.

La norma in esame punisce la condotta di chi impieghi proventi delittuosi in attività economiche e finanziarie impedendo così di ricondurre al fatto tipico ogni diverso impiego degli stessi proventi. Stando al tenore letterale ("*in attività*"), il delitto non sembra pertanto configurabile qualora il reimpiego del provento avvenga in un singolo affare, salva l'eventuale responsabilità per ricettazione o riciclaggio.

Devono considerarsi economiche e finanziarie tutte quelle attività che riguardano la produzione o la circolazione di beni e servizi oppure la circolazione di denaro o valori immobiliari, comprese le attività di intermediazione finanziaria, purché non si tratti di attività prevalentemente intellettuali. La nozione di attività economica fa così riferimento non solo all'attività produttiva in senso stretto, ossia diretta a creare nuovi beni o servizi, ma anche alle attività di scambio e distribuzione dei beni nel mercato del consumo, nonché ad ogni altra attività compiuta dai soggetti di cui agli articoli 2082 c.c. (imprenditore), 2135 c.c. (imprenditore agricolo) e 2195 c.c. (imprenditori soggetti a registrazione).

Per la configurazione di tale reato non occorre necessariamente che il reimpiego del denaro o dei beni provenienti da delitto avvenga in attività lecite, né che tali attività siano svolte professionalmente.

Il delitto *ex art. 648^{ter}* è altresì configurabile qualora per il reato presupposto, commesso all'estero, sia stata disposta l'archiviazione per ragioni esclusivamente processuali, tali da non escludere la sussistenza del reato. Non è configurabile invece qualora la contestazione del reimpiego riguardi denaro, beni o utilità la cui provenienza illecita trovi la sua fonte nell'attività costitutiva dell'associazione per delinquere di stampo mafioso e sia rivolta ad un associato cui quell'attività sia concretamente attribuibile.

Sono espressamente richiamati sia la scriminante di cui al secondo comma dell'articolo 648 c.p. (fatto di particolare tenuità) che l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p., il quale estende la punibilità al caso in cui

l'autore del delitto presupposto da cui derivano il denaro o le altre utilità sia soggetto non imputabile o non punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità in riferimento allo stesso delitto.

Art. 648ter Codice Penale - *"Chiunque, fuori dai casi del concorso nel reato e dei casi degli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.*

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648 c.p.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p. ".

- **Art. 648ter.1 c.p. - Autoriciclaggio**

Il soggetto attivo del reato presupposto costituisce il discrimine tra il reato di autoriciclaggio e quello di riciclaggio. Si richiede cioè che soggetto attivo del reato sia il medesimo che ha commesso il reato presupposto; si tratta pertanto di un reato proprio.

La condotta tipica consiste nelle attività di impiego, sostituzione e trasferimento, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative di denaro o altre utilità provenienti dalla commissione del reato presupposto, un delitto necessariamente non colposo. Tali condotte devono pertanto essere finalizzate a reimmettere tali proventi in dette attività ed essere idonee ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa, a nulla rilevando quelle condotte finalizzate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata qualora l'autoriciclaggio venga commesso nell'esercizio di una attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale, mentre è diminuita qualora il reo si sia efficacemente operato al fine di evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori ovvero al fine di assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Art. 648ter.1 Codice Penale - *"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni e le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di

cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dai casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente operato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

La particolare struttura del reato di autoriciclaggio rende del tutto peculiare il rapporto tra il medesimo reato ed il d.lgs. n. 231/2001.

Se, infatti, l'art. 648 *ter*.1 c.p., dal punto vista penale, trova applicazione nei confronti di chiunque investa il provento derivante dalla precedente commissione di un qualsiasi delitto non colposo, dalla prospettiva degli enti, l'inserimento del delitto in parola nell'elenco dei reati presupposto di cui al d.lgs. 231/2001, apre la strada ad una serie di reati, formalmente esclusi dallo stesso decreto.

Nell'ambito dei potenziali reati presupposto che potrebbero essere tenuti in considerazione in relazione a tale fattispecie, un'attenzione particolare la meritano i reati tributari, considerato che le stesse indicazioni internazionali sostengono che i reati fiscali vadano annoverati tra i reati presupposto del riciclaggio, e soprattutto dell'autoriciclaggio²³:

- Raccomandazioni GAFI 2012 (che ricomprendono esplicitamente i reati tributari – così come individuati da ciascun Paese con la propria legislazione penale-tributaria – nella categoria dei reati presupposto),
- IV Direttiva Antiriciclaggio del 20 maggio 2015 che ha operato espressamente l'estensione del campo dei reati gravi ai reati fiscali (art. 3, definizione di "attività criminosa", laddove - accanto alla frode grave agli interessi finanziari dell'Unione - si includono i reati fiscali relativi a imposte, sia dirette che indirette, per i quali sia prevista una pena superiore, nel massimo, ad un anno. E, nel caso di Stati nei quali è prevista una soglia minima di pena, che questa sia superiore ai sei mesi).

² La giurisprudenza italiana sembra concorde sul fatto, considerato che il delitto di riciclaggio può presupporre come reato principale non solo delitti funzionalmente orientati alla creazione di capitali illeciti, quali la corruzione, la concussione, i reati societari, i reati fallimentari (anch'essi non rientranti nei reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/2001), ma anche delitti, che secondo la visione più rigorosa e tradizionalmente ricevuta del fenomeno, vi erano estranei, come ad esempio proprio i delitti fiscali. Si veda al riguardo Cass. pen. Sez. I, (ud. 27.11.2008) 13.01.2009, n. 1024.

³ La stessa locuzione "altre utilità", a parere della Suprema Corte, ricomprende non solo quegli elementi che incrementano il patrimonio dell'agente, ma anche tutto ciò che costituisce il frutto di quelle attività fraudolente a seguito delle quali si impedisce che il patrimonio s'impoverisca: il che è quanto accade quando viene perpetrato un reato di frode fiscale a seguito del quale il soggetto agente, evitando di pagare le imposte dovute, consegue un risparmio di spesa che si traduce in un mancato decremento del patrimonio e, quindi, in un'evidente utilità di natura economica. In esse devono farsi rientrare non solo quegli elementi che incrementano il patrimonio dell'agente, ma anche quelle attività fraudolente a seguito delle quali lo stesso impedisce che il proprio patrimonio s'impoverisca. Si veda al riguardo Cass. pen. Sez. II, (ud. 17.01.2012) 15.02.2012, n. 6061.

Di seguito si riportano pertanto le seguenti fattispecie:

- **Reati tributari**

▪ **D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e s.m.i.:**

▪ **Art. 2, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti:**

“E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria”

▪ **Art. 3, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici:**

“Fuori dei casi previsti dall'art. 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali”.

▪ **Art. 4, dichiarazione infedele:**

“Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

▪ *a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centocinquantomila;*

▪ *b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento*

dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro tre milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)".

▪ **Art. 5, omessa dichiarazione:**

"E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto".

▪ **Art. 8, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti:**

"E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato".

▪ **Art. 10, occultamento o distrazione di documenti contabili:**

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari".

▪ **Art. 10 bis, omesso versamento di ritenute certificate:**

"È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta".

▪ **Art. 10 ter omesso versamento di IVA:**

"E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore

a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta":

▪ **Art. 10 quater indebita compensazione:**

E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

E' punito con la reclusione da un anno e sei a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore a cinquantamila euro

▪ **Art. 11 sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte:**

"E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni".

2. Sanzioni per l'Ente

Di seguito vengono riportati i reati presupposto considerati all'interno del D. Lgs. 231/2001 (rilevanti per la Società) con le conseguenti sanzioni pecuniarie ed interdittive previste per l'Ente.

REATI PRESUPPOSTO	DESCRIZIONE REATO	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
Art. 648 c.p.	Ricettazione	Da duecento a ottocento quote (da quattrocento a mille quote se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per cui è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni	Per non più di due anni: - Interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenza o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con
Art. 648bis c.p.	Riciclaggio		
Art. 648ter c.p.	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita		
Art.648ter.1 c.p.	Autoriciclaggio		

			la PA - Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
--	--	--	--

3. Obiettivi

La presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- individuare ed illustrare le fattispecie di reati in materia di riciclaggio per i quali, in caso di commissione da parte di soggetti aziendali con contemporaneo interesse o vantaggio per la Società, è prevista la responsabilità amministrativa in capo alla stessa;
- indicare le "regole di comportamento" e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti e *partner* dell'azienda, sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello per quanto inerente i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle Funzioni aziendali gli elementi di riferimento per l'esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

4. Mappatura e analisi del rischio

La fase principale nella creazione di un sistema di gestione consiste nella chiara identificazione dei rischi, ovvero l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quale area/settore di attività e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D.Lgs. 231/2001.

In particolare, assumono rilievo i rischi trattati in relazione ai reati esaminati di cui alle seguenti parti speciali, nella prospettiva della suscettibilità dei medesimi di procurare all'ente denaro, beni o altre utilità, quali:

- **Relativamente agli articoli 24 e 25 D. Lgs. 231/2001, (v. Parte Speciale D - Reati contro la Pubblica Amministrazione)**
 - ✓ Art. 316**bis** Malversazione in danno dello Stato;
 - ✓ Art. 316**ter** Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
 - ✓ Art. 640, co.2, n. 1 Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico;
 - ✓ Art. 640**bis** Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
 - ✓ Art. 640**ter** Frode informatica;
 - ✓ Art. 317 Concussione;

- ✓ Art. 318 Corruzione per un atto d'ufficio;
- ✓ Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio;
- ✓ Art. 319ter Corruzione in atti giudiziari;
- ✓ Art. 319quater Induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità;
- ✓ Art. 320 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio;
- ✓ Art. 322 Istigazione alla corruzione;
- ✓ Art. 322bis Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

- **relativamente all'art. 25 ter D.lgs. 231/01 , (v. Parte Speciale E) relativa ai reati societari):**

- ✓ Art. 2621 c.c., False comunicazioni sociali;
- ✓ Art. 2621-bis c.c. Fatti di lieve entità;
- ✓ Art. 2621-ter c.c. Non punibilità per particolare tenuità;
- ✓ Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti;
- ✓ Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- ✓ Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori;
- ✓ Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale;
- ✓ Art. 2635 comma 3c.c. Corruzione tra privati;
- ✓ Art. 2635 bis comma 1 c.c. Istigazione alla corruzione tra private;
- ✓ Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea;
- ✓ Art. 2637 c.c. Aggiotaggio.

Ciò premesso, occorre tuttavia considerare che i reati di cui all'art. 25octies potrebbero essere commessi anche quale conseguenza di altri reati che, pur non essendo previsti espressamente dal D. Lgs. 231/01 o non rientrando nelle fattispecie delittuose che prevedono specificamente una responsabilità amministrativa dell'ente, sono il mezzo del reato di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o altre utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

Sante il numero di fattispecie di reato da valutare in applicazione al suddetto principio, che espanderebbe in maniera eccessiva le attività di gestione del rischio, l'azienda ha ritenuto che il rischio di coinvolgimento della Società in un procedimento penale in relazione ai menzionati reati di cui all'art 25octies, vada legato al rischio di commissione dei reati-presupposto già oggetto di mappatura e previsti all'interno delle singole parti speciali per i quali valgono i protocolli e i principi generali già enunciati in tali sedi.

Tuttavia, come evidenziato sopra, l'azienda ha ritenuto necessario tenere in considerazione nell'ambito dell'autoriciclaggio anche i **reati tributari** per i quali sono stati individuati protocolli specifici di prevenzione per la gestione del rischio che, unitamente alle procedure già previste nella Parte Speciale D) del presente Modello, relativa ai reati di cui agli articoli 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001 (protocolli sui flussi finanziari, acquisti e centri di costo, gestione di omaggi, sponsorizzazioni ed altre liberalità; gestione dei rapporti con fornitori di beni e servizi), impongano regole e presidi sulla gestione contabile/amministrativa/fiscale delle società.

Premesso quanto sopra, la fase principale nella creazione di un sistema di gestione consiste nella chiara identificazione dei rischi, ovvero nell'analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D. Lgs. 231/2001.

Tale analisi prevede una preliminare verifica dei c.d. "precedenti" che hanno coinvolto l'azienda, sin dal suo nascere, in relazione alle sopraelencate fattispecie idonee a determinare la concorrente responsabilità dell'ente o ad altre ipotesi di reato che, sebbene non incluse tra i c.d. delitti presupposto ex D.Lgs 231/2001, possono avere con questi rilevanti punti di contatto.

La valutazione ha ad oggetto sia eventuali procedimenti che hanno comportato una condanna a carico dell'azienda sia quelli conclusi con archiviazione, assoluzione, o attualmente pendenti.

Le concrete modalità di realizzazione delle singole fattispecie rappresentano il primo indicatore di quali aree e processi aziendali sono da considerarsi a più elevato rischio di commissione dei reati in esame, e delle misure di prevenzione da porre, o già poste in essere, a presidio dei punti critici.

In seguito a tale analisi è stata effettuata una valutazione del rischio potenziale che ha condotto ad una ricognizione dei processi e delle attività che risultano essere maggiormente vulnerabili in relazione alla commissione delle fattispecie di reato sopra delineate.

Il metodo utilizzato prende le mosse da un'attenta lettura delle norme e dalle relative applicazioni giurisprudenziali, arrivando ad individuare processi ed attività con punti di interferenza - diretta o strumentale - con una o più condotte previste dalle norme penali.

Applicando il descritto approccio metodologico per tutte le fattispecie di reato sopra descritte si è giunti a delineare una "mappa" delle aree/processi/attività sensibili maggiormente a rischio in relazione alla commissione dei reati in esame:

A) PREREQUISITI:

- Codice Etico
- Struttura organizzativa;

- segregazione delle funzioni;
- aggiornamento normativo;
- sistema disciplinare

B) AREE A RISCHIO

Le attività a rischio rilevate sono:

- operazioni in denaro, comprese eventuali operazioni infragruppo;
- gestione dei rapporti con soggetti terzi;
- gestione degli aspetti fiscali.

Sono state inoltre identificate come attività strumentali:

- gestione del contenzioso;
- gestione flussi finanziari;
- acquisti e centri di costo;
- gestione di omaggi, sponsorizzazioni ed altre liberalità;
- gestione dei rapporti con fornitori di beni e servizi;
- gestione vendite e rapporti con i clienti;
- gestione del magazzino;
- gestione delle risorse umane;
- gestione dei cespiti aziendali.
- gestione degli investimenti.

5. Destinatari

In particolare la presente parte speciale si riferisce a:

- Consiglio di Amministrazione;
- Rappresentante della Direzione;
- Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione;
- Commerciale;
- Acquisti e Gestione Fornitori;
- Responsabile Produzione;
- Amministrazione;
- Personale

Essa si riferisce inoltre, per le aree di rispettiva competenza, ai comportamenti posti in essere da tutti coloro che, indipendentemente dalla qualifica - di soggetti apicali, lavoratori dipendenti, collaboratori, appaltatori, fornitori o altro - e dalla relativa attività svolta, siano coinvolti nello svolgimento delle nelle aree qualificate come a rischio.

L'obiettivo è quello di far sì che i destinatari si attengano, nei rispettivi ambiti e per la rispettiva competenza, a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella presente Parte Speciale al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati ivi disciplinati.

6. Principi generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le norme nazionali e comunitarie, nonché i regolamenti vigenti;
- il Codice Etico;
- il sistema di gestione della qualità aziendale;
- le procedure aziendali esistenti;
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo in essere in azienda.

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico, da parte della Società: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce, infatti, obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente Parte Speciale prevede, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso **divieto** per gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni di:

1. porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nelle norme indicate nella presente Parte Speciale;
2. utilizzare anche occasionalmente la Società allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra;
3. assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti residenti in Paesi a rischio di commissione di tali reati, salvo esplicito assenso dell'OdV o del Consiglio di Amministrazione;

4. effettuare operazioni che possano presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto e instaurare o mantenere rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e reputazione dei soggetti e delle operazioni da concludere;
5. adottare schemi o piani finalizzati all'elusione fiscale o comunque contrari a leggi e regole in campo fiscale;
6. effettuare prestazioni in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
7. riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
8. riservare e riconoscere in capo ad un solo soggetto, in via esclusiva, la gestione/esecuzione delle attività amministrative/commerciali/finanziarie (acquisti, vendite, transazioni, finanziamenti) in nome o per conto della Società, nonché la predisposizione, conservazione e controllo della relativa documentazione (in particolare, della documentazione identificativa delle controparti contrattuali e dei relativi contratti).

In ogni caso, ogni Destinatario del Modello, è obbligato a tenere un comportamento corretto, tracciabile e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le sue attività.

7. Punti di controllo dell'azienda

I protocolli per la formazione e attuazione della volontà aziendale nelle aree a rischio di commissione dei reati di cui alla presente parte speciale sono di seguito articolati:

A) PREREQUISITI

- Codice Etico
- Struttura organizzativa;
- segregazione delle funzioni;
- aggiornamento normativo;
- sistema disciplinare

per tali aspetti si ritengono applicabili i medesimi protocolli preventivi indicate nella Parte Speciale D) relativa ai reati di cui agli artt. 24 e 25 D.lgs. 231/01.

B) AREE A RISCHIO

OPERAZIONI CON DENARO	La Società non deve effettuare, a qualsiasi titolo, il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali o di titoli al portatore, in euro o in valuta estera, per una somma pari o superiore a euro 3.000,00., nemmeno mediante operazioni frazionate, se non per il tramite di intermediari a ciò abilitati quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. Non devono essere utilizzati strumenti anonimi. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a euro 1.000,00 devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati per l'incasso soltanto per il tramite di intermediari a ciò abilitati, quali banche cui si appoggia la Società, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiali devono essere emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e con la clausola di non trasferibilità. La Società, né alcun esponente aziendale per conto di essa, non deve aprire conti correnti cifrati o anonimi. La Società deve operare sulla base dei protocolli operativi descritti nella parte Speciale D) in materia di reati contro la P.A. ex artt. 24 e 25 D.lgs. 231/01, ed in particolare: • verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni; • effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai
-------------------------------------	---

	pagamenti verso terzi; • svolgere verifiche sulle attività di cassa (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti ecc.). I controlli devono riguardare anche le operazioni infragruppo, nello specifico: • le transazioni infragruppo, di natura sia finanziaria sia commerciale, al verificarsi devono essere immediatamente riconciliate secondo modalità e tempistiche previste da specifiche procedure di gruppo; • le attività infragruppo devono essere gestite dalla funzione Amministrazione e Finanza sulla base della delega conferita; • le attività infragruppo concernenti partite analoghe devono preferibilmente essere regolate finanziariamente tramite compensazioni intercompany (c.d. netting); • deve essere verificato il livello di adeguamento delle società controllate rispetto alla predisposizione di adeguati presidi antiriciclaggio; • si deve procedere agli incassi e ai pagamenti unicamente tramite i conti correnti della società, anche in caso di compensazioni finanziarie per la parte eccedente; • il mezzo di pagamento della compensazione finanziaria può essere adottato, nel rispetto della normativa vigente, solo ed esclusivamente nei confronti del proprio diretto creditore o debitore, e quindi senza l'intermediazione di soggetti terzi, avendo cura di documentare debitamente l'operazione; • tutte le modalità e le procedure previste in generale per i pagamenti devono essere applicate anche nell'ambito di tali attività; • laddove esistano finanziamenti infragruppo tra controllante e controllate, gli stessi devono trovare fondamento su un accordo di finanziamento scritto controfirmato per accettazione e tutte le movimentazioni ad esso relative devono avvenire tramite modalità
--	---

	tracciabili (es. bonifici, assegni). Il controllo di suddette attività deve essere effettuato da un organo/unità individuato mediante conferimento di apposita delega di funzioni. La Società deve procedere, sulla base di una procedura formalizzata o protocollo interno all'azienda, ad un controllo e ad una verifica costante dell'attività svolta dalla Tesoreria. Nei confronti del personale ritenuto esposto e rischio riciclaggio devono essere adottati adeguati programmi di formazione.
GESTIONE DEI RAPPORTI CON SOGGETTI TERZI	La Società non deve intrattenere rapporti con soggetti dei quali abbia la certezza o il sospetto che possano appartenere a qualche organizzazione che operi al di fuori della legalità. La Società deve operare sulla base di una procedura formalizzata volta a verificare l'attendibilità commerciale, professionale e finanziaria di clienti e partner commerciali e finanziari; in particolare deve: • utilizzare appositi strumenti (quale ad esempio, la compilazione di schede di valutazione) atti a consentire la verifica costante dei requisiti necessari per la conclusione dell'accordo; • nel caso di soggetti terzi con cui si intrattengono rapporti di particolare rilevanza, richiedere l'evidenza dell'iscrizione alla CCIAA; • effettuare controlli che tengano conto della sede legale della controparte e di eventuali schermi societari e strutture societarie fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni illecite (anche per valutare il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata o di contatti con essa nell'ambito dell'attività d'impresa); • prevedere l'impegno al rispetto del Modello 231 e del Codice Etico.
GESTIONE DEGLI ASPETTI FISCALI	L'azienda deve: - individuare le funzioni interne della società coinvolte nella gestione degli aspetti fiscali, individuando gli strumenti per il rispetto delle

	scadenze e degli adempimenti (es. scadenziario, calendario o analoghi strumenti) - assicurare controlli specifici e concreti per evitare il rischio di commissione dei reati caratteristici di tale area; - ispirarsi a criteri di prudenza e di rischio limitato nella scelta delle operazioni per la gestione degli aspetti fiscali e finanziari l'Ente; - non utilizzare schemi o piani finanziari finalizzati all'elusione fiscale; - garantire una conformità totale a tutte le leggi e a tutte le regole in campo fiscale; - utilizzare un sistema gestionale che consenta sia l'archiviazione, sia la gestione di tutta la contabilità; - garantire l'esistenza e la diffusione, al personale coinvolto in attività di predisposizione di documentazione rilevante ai fini fiscali, di strumenti informativi che definiscano i principi di gestione della documentazione fiscale; - individuare le modalità di trasmissione formale dei dati che garantiscano la tracciabilità dei vari passaggi e l'identificabilità dei soggetti che hanno operato nell'ambito della gestione degli aspetti fiscali; - assicurare che la documentazione trasmessa ai consulenti fiscali sia completa e veritiera. - definire specifiche clausole per i terzi/consulenti che intervengano nella gestione degli aspetti fiscali dirette a garantire il rispetto del Modello 231 e del Codice Etico, assicurando che siano inserite all'interno del contratto o, nel caso in cui non venga stipulato il contratto, in apposito modulo che il fornitore di servizi è tenuto a sottoscrivere per accettazione. Si ritengo in ogni caso applicabili i medesimi protocolli preventivi indicati nella Parte Speciale D) relativa ai reati di cui agli articoli 24 e 25 D.Lgs. 231/01.
--	--

Per quanto concerne le **aree strumentali** individuate nel paragrafo 4 si ritengono **applicabili i medesimi protocolli preventivi indicati nella parte speciale D), relativa ai reati di cui agli artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/01.**

8. Controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente, con tutti i poteri definiti della Parte Generale del presente Modello, controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In particolare l'O.d.V., con il supporto delle altre Funzioni competenti dovrà:

- ✓ verificare l'efficacia del sistema di flussi informativi rivolti all'O.d.V. in relazione ai protocolli preventivi adottati nella presente parte speciale, in particolare per quanto concerne la gestione dei fornitori;
- ✓ effettuare periodiche verifiche nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- ✓ attivare specifici controlli a seguito di segnalazioni di violazione del Modello;
- ✓ svolgere ogni altro controllo che ritenga necessario, anche a sorpresa.